

DETERMINAZIONE - N. 4 DEL 20/09/2017

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016, ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'art.2, comma 3e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, redatto ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO l'ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberati dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26/03/2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n.3427 del 5 dicembre 2016 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2017, ha stabilito in € 20.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e

provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il provvedimento prot. n. aoodir022/0003341/17 del 28/04/2017 , con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane e Affari Generali ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza 01/05/2017 e scadenza 30/04/2019, l'incarico di Responsabile dell'Unita Territoriale di Vercelli;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e , con riferimento alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua , dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTI l'art.35 del suddetto D.Lgs n.50/2016 ed il Regolamento della U.E. 2015/2017 della Commissione del 24/11/2015 che ha stabilito le soglie comunitarie per il biennio 2016-2017, fissando in € 209.000,00, oltre IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure – amministrativo contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. In merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. E l'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dalla Legge 190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

TENUTO CONTO che in data **30/11/2017** verrà a scadenza il contratto concluso dall'ACI – Unità Territoriale di Vercelli per la fornitura di gas naturale, di cui all'ordinativo n. 3158778 del 20/09/2016, nell'ambito della Convenzione Consip, denominata “Gas Naturale 8”, relativamente al lotto 1, aggiudicato alla società ENERGETIC Spa;

CONSIDERATO che, in occasione della scadenza del suddetto contratto, è necessario assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle condizioni più vantaggiose di mercato;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 31 del Codice ed in conformità alla prescrizioni contenute nelle Linee guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall'ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ed al Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, di svolgere, in qualità di Responsabile dell'Unità Territoriale di Vercelli, le funzioni di responsabile del procedimento;

VISTO l'art.1, comma 7, DL n.95/2012 convertito nella L. n.135/2012, (come modificato dall'art.1, comma 494, L n.208/2015) che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra il gas naturale, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della L. n.388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura, della durata di dodici mesi, vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26 della Legge n.488/1999 e dall'art 58 della Legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VERIFICATO , come da stampa del sistema Consip, che è attiva fino al 28/11/2017 la Convenzione per la fornitura di gas naturale e servizi connessi alle P.P.A.A. Ed. 9, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – ID 1729 denominata “**Gas naturale 9**” stipulata in data 11/11/2016 con la società **ENERGETIC SPA**, aggiudicataria del lotto geografico n. 1 , CIG madre 6644186BBA, per le regioni Valle d'Aosta Piemonte Liguria, zona geografica in cui è ubicata Lunità Territoriale scrivente;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi registrati nel corso degli ultimi due anni, delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip “Gas naturale 9”, si prevede una spesa annua di circa € 3.500, oltre IVA, per il periodo dal 01/12/2017 al 30/11/2018, tenuto conto della durata annuale del contratto;

CONSIDERATO che la Società **ENERGETIC SPA**, per l'effetto della suddetta convenzione Consip, dovrà eseguire l' ordinativo di fornitura presso il punto di prelievo, sito in Corso Fiume 73, Vercelli, alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa Convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti, differenziati in funzione della tipologia di utenza;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, ,convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip “**Gas naturale 9**”, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società **ENERGETIC SPA**, aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento per la regione PIEMONTE (lotto n. 1), alle condizioni tutte della Convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

VISTO l'art. 1 , comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le istruzioni operative dell'ANAC, che , al paragrafo 3 – Esenzione dalla contribuzione, stabiliscono che sono elusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro e convenzioni;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle procedure amministrativo – contabili” dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17/02/2011;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., l'art.58 della legge n. 388/2000, il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R.n. 207/2010, per la parte applicabile, il Regolamento di amministrazione e contabilità

dell'ACI, la Convenzione "Gas naturale 9" per il lotto 1, stipulata tra Consip e ENERGETIC Spa ed i relativi allegati, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 6644186BBA e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura dell'Unità Territoriale ACI di Vercelli è :
n. **Z1C1FF8621**;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Ente;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

DETERMINA

- Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di prendere atto che è attiva dal 28/11/2016 al 28/11/2017, la Convenzione denominata "Gas naturale 9", stipulata in data 11/11/2016 dalla Consip con la Società ENERGETIC Spa aggiudicataria del lotto geografico 1 per le regioni Valle d'Aosta Piemonte Liguria;
- di autorizzare per il periodo 01/12/2017 – 30/11/2018 l'adesione alla Convenzione Consip denominata "**Gas naturale 9**" mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n.1 per le regioni Valle d'Aosta Piemonte Liguria, aggiudicato alla società ENERGETIC SPA , alle condizioni modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti .

Il contratto di fornitura concluso tra l'Unità Territoriale ACI di Vercelli e la Società ENERGETIC SPA attraverso l'emissione dell'ordinativo , avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/12/2017 data di attivazione e fino al 30/11/2018.

L'importo di € 3.500, IVA, esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo n. 410723002 a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, quale Centro di Responsabilità Gestore n.4991.

Il responsabile del procedimento ha cura di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art. 29 del D. lgs. 50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.LGS. N. 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla L: 190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli art. 5,6 e7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Il responsabile del procedimento provvederà agli adempimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Si dà atto che al presente ordinativo di fornitura il Sistema SIMOG dell' ANAC ha assegnato il CIG derivato :N.**Z1C1FF8621**.

Il Responsabile
Patrizia Roma